

# PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 25 DEL 04/07/2003

VERBALE:

Letto, approvato e  
sottoscritto

  
IL PRESIDENTE

  
IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della  
presente deliberazione al-  
l'Albo Pretorio è iniziata il  
giorno **19 SET. 2003**  
e vi rimarra' per 15 giorni  
consecutivi.

  
IL DIRETTORE

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è  
diventa esecutiva ai sensi  
dell'art. 134 - 3° comma -  
del Testo Unico di cui al D.  
Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Seravezza, 30 SET. 2003

  
IL DIRETTORE

**OGGETTO:** Approvazione di contenuti ed indicazioni integrative all'Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici, in materia di interventi di trasformazione dei ravaneti e di piani di risistemazione e di ripristino ambientale.

L'anno duemilatre, addì quattro del mese di luglio alle ore 16,00 presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane in Castelnuovo Garfagnana, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 306 del 9 novembre 1999.

Presiede il Sig. **LUIGI GRASSI**.

Sono presenti componenti n°8, Assenti n°4

(A = Assente P = Presente)

PAOLO CATTANI	<u>P</u>
GIOVANNI CORRIERI	<u>A</u>
PIERO SACCHETTI	<u>P</u>
AGOSTINO NINO FOLEGNANI	<u>P</u>
VINCENZO COLASANTI	<u>A</u>
CRISTOFORO FELICIANO RAVERA	<u>P</u>
ALBERTO ABRAMI	<u>P</u>
GIANCARLO VOLPINI	<u>P</u>
CHRISTIAN DAIMO	<u>A</u>
GIUSEPPE NARDINI	<u>P</u>
EZIO GINO RONCHIERI	<u>A</u>
LUIGI GRASSI	<u>P</u>

Responsabile procedimento amministrativo  
- Arch. **RAFFAELLO PUCCINI**

Assiste con funzioni vicarie del Direttore  
- Arch. **RAFFAELLO PUCCINI**

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**VISTO** l'Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, approvato con delibera n. 71 del 13.11.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** di fornire nuove norme ed indirizzi al Settore Uffici Tecnici, in materia di interventi di trasformazione dei ravaneti e di piani di risistemazione e di ripristino ambientale;

**VISTE** le norme relative a tali materie, contenute nei documenti facenti parte del Piano per il Parco, in corso di adozione da parte di questo Consiglio direttivo, ovvero contenute in particolare:

- nelle *Norme tecniche di attuazione*, approvate in bozza con delibera di Consiglio direttivo n. 27 del 23.07.2002 ed inviate a tutti gli enti facenti parte della Comunità di Parco;
- nel *Regolamento del Parco* inviato a tutti gli enti facenti parte della Comunità di Parco con nota n. 3410 del 18/08/2001;

**VISTA** la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

**ESAMINATA** e ritenuta meritevole di approvazione;

**ACQUISITI** e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli n. 7 e n. 1 astenuto (Volpini) resi dagli 8 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

di considerare prioritario che il Piano per il Parco, nei suoi atti di gestione, preveda un censimento dei ravaneti esistenti;

di stabilire che laddove la richiesta di asportazione di materiali detritici sia riferita ad un bacino con la presenza di diversi ravaneti potenzialmente asportabili, dovrà essere richiesta, agli enti competenti, una valutazione sulla compatibilità dell'attività di asportazione in oggetto con tutte le altre attività di asportazione possibili e autorizzabili all'interno del bacino;

di integrare il documento *Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici*, approvato con delibera n. 71 del 13.11.1999 e successive integrazioni, con le seguenti norme in materia di interventi di trasformazione dei ravaneti e di piani di risistemazione e di ripristino ambientale:

#### *Norme generali*

1. L'Ente Parco promuove la gestione ambientale e paesaggistica dei ravaneti, da definirsi all'interno dei piani di coltivazione e dei progetti di risistemazione dei siti estrattivi, in conformità ai seguenti principi:

- a) i ravaneti costituiscono un aspetto caratterizzante del paesaggio apuano, non solo dei luoghi in cui prevalgono gli assetti produttivi e le trasformazioni minerarie, di modo che la loro gestione attiva è obiettivo specifico del Piano;
- b) la gestione attiva dei ravaneti delle cave in esercizio è sostenuta da interventi progettuali che garantiscano le migliori condizioni di stabilità, consentano la restituzione paesaggistica, nonché il modellamento funzionale all'attività di cava, con la possibilità di stoccaggi provvisori degli inerti prodotti;
- c) i ravaneti naturalizzati e quelli caratterizzati da reperti emergenti di archeologia industriale devono essere sottratti agli interventi di rimozione e di sostanziale modifica.

2. I piani e i progetti devono escludere l'abbandono definitivo lungo i versanti montani dei materiali inerti di scarto produttivo derivanti dalle attività estrattive, prevedendo sempre infrastrutture o comunque soluzioni capaci di consentirne la rimozione dai ravaneti una volta superati i limiti massimi di stoccaggio provvisorio, da definirsi in sede progettuale anche in relazione alla diversa natura dei luoghi.

### ***Impianto, esercizio e gestione dei cantieri estrattivi***

1. I cantieri estrattivi devono essere segnalati e delimitati al fine di garantire la sicurezza delle persone (lavoratori, visitatori, escursionisti, ecc.) e degli animali domestici e selvatici.
2. I cantieri estrattivi devono essere impostati secondo criteri razionali ed ordinati. Le aree destinate alle diverse funzioni estrattive (i fronti di estrazione, le aree per il deposito temporaneo dei blocchi estratti, le aree per il deposito temporaneo dei detriti, le aree e gli edifici di servizio, i ravaneti esistenti) devono essere precisamente individuate e distinte.
3. Nei cantieri estrattivi è consentita la presenza dei soli macchinari, tecnologie e materiali strettamente funzionali e necessari alle attività di coltivazione dei lapidei.
4. Non è in nessun caso consentito l'abbandono di macchinari, tecnologie e materiali di qualsiasi tipo. Non è altresì consentito l'abbandono di massi ciclopici e/o di blocchi informi di materiale lapideo.
5. Nel caso in cui un cantiere estrattivo abbia ad interferire con la rete dei sentieri e delle mulattiere storiche (con particolare riferimento ai sentieri del C.A.I.), il relativo progetto di coltivazione, una volta documentata e motivata l'impossibilità di non intercettare tale viabilità, deve predisporre una variante in sicurezza, da realizzarsi a cura del titolare della attività estrattiva, preventivamente allo smantellamento di quella esistente.
6. Per la realizzazione dei depositi d'acqua non è consentito l'utilizzo di cisterne di autoveicoli dismessi e rottamati.
7. Per la realizzazione degli edifici di servizio è consentito l'utilizzo di strutture prefabbricate purché perfettamente rimovibili e smantellabili, supportate da minime opere edili per la predisposizione dei piani di appoggio. E' consentito altresì il ricorso a muratura in scaglie di pietra, secondo la tradizione locale utilizzata sia negli antichi edifici di cava che nelle capanne pastorali. Negli edifici realizzati in muratura di scaglie di marmo sono consentite tettoie realizzate in lamiera, purché preventivamente previste ed inserite nel progetto di coltivazione.
8. Non è consentita la formazione e sistemazione permanente di opere in conglomerato cementizio, salvo i particolari casi in cui il loro uso indispensabile sia debitamente motivata e documentata nel progetto di coltivazione.
9. All'interno dei cantieri estrattivi sono consentite attività di prima lavorazione dei materiali estratti, finalizzate alla sbazzatura e squadratura del medesimo sia attraverso l'uso del filo diamantato sia attraverso l'uso del telaio monolama, purché sia garantito il corretto smaltimento delle acque di lavorazione.

10. All'interno dei cantieri estrattivi è di norma vietato l'esercizio d'impianti, anche semoventi, di frantumazione di materiale lapideo. La presenza di tali macchinari è eccezionalmente autorizzabile nel caso di siti estrattivi troppo distanti da granulatori fissi, purché sia limitato l'uso a particolari giorni della settimana, comunque da specificare nell'atto di autorizzazione, con l'esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

### ***Gestione dei ravaneti***

1. Il piano di coltivazione di ogni cava deve contenere uno specifico e dettagliato progetto, con allegati grafici, per la gestione attiva dei ravaneti eventualmente presenti e in disponibilità dello stesso sito estrattivo, in cui si definiscano appositi spazi e volumi massimi di provvisorio accantonamento dei detriti, nonché modi e tempi di loro asportazione.

2. E' vietato rilasciare nei luoghi deputati allo stoccaggio materiali diversi dai detriti di pietre ornamentali oggetto dell'escavazione, siano essi blocchi, informi, scaglie e pezzame. Lo stoccaggio provvisorio degli inerti di cava non può superare i due anni dal loro iniziale accantonamento nei ravaneti e la dimensione massima del materiale non deve superare 1 m<sup>3</sup>.

3. E' vietata la formazione di nuovi ravaneti. Per le aree esistenti a discarica di inerti di cava non sono consentite espansioni di superficie; quelle volumetriche possono essere autorizzate se di natura temporanea e collegate allo stoccaggio provvisorio dei materiali di scarto, purché non insistenti su aree rinaturalizzate.

4. E' possibile la formazione di nuovi ravaneti e la movimentazione di quelli non naturalizzati, solo se strettamente funzionali e finalizzate ad eventuali opere ed interventi di ripristino ambientale e/o rimodellamento dei versanti.

5. E' vietato prelevare detriti, di qualsiasi forma e dimensione, da ravaneti naturalizzati e da quelli caratterizzati da reperti di archeologia industriale (bastionature, muri a secco, vie di lizza, piani inclinati, ecc.), fatti salvi gli interventi necessari al loro consolidamento, al corretto deflusso delle acque e alla prospezione archeologica. Sono considerati ravaneti naturalizzati quei corpi detritici, ormai stabilizzati, provenienti dall'attività di cava, che si caratterizzano da un grado evidente di ossidazione – analoga alle rocce affioranti – rilevabile dal cromatismo complessivo della superficie esposta e/o da una copertura vegetazionale al di sopra degli stessi superiore al 25% del totale, pure se a chiazze o interrotta.

6. Il prelievo dei detriti dai ravaneti, nei casi consentiti, è autorizzabile a seguito di presentazione di idonei progetti di asportazione e di ripristino ambientale, che individuino modi e tempi di esecuzione dei lavori.

### ***Viabilità di accesso e di servizio ai cantieri estrattivi***

1. Nella realizzazione della viabilità di arroccamento deve essere rispettata la seguente priorità di localizzazione: recupero di viabilità esistente, viabilità su ravaneto, viabilità su roccia denudata, viabilità in area con vegetazione arborea e/o erbacea. I ravaneti naturalizzati non sono disponibili alla costruzione di opere viarie d'accesso ai siti di cava.

2. E' vietato l'uso di esplosivi nelle opere e negli interventi connessi alla realizzazione di viabilità d'arroccamento. Il materiale di risulta degli scavi viari non può essere rilasciato lungo il versante montano nelle aree con roccia denudata o con vegetazione arborea e/o erbacea.

3. Le opere d'arte di contenimento dei ravaneti e di sostegno delle vie di arroccamento e simili, devono essere realizzate con le tecniche tradizionali della muratura a secco con scaglie di marmo, utilizzando pezzature conformi all'uso e al sito.

4. Le opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti, negli intorni della viabilità di arroccamento e al di fuori dei ravaneti, devono essere di norma realizzate con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

### ***Interventi di risistemazione e di ripristino ambientale***

1. Gli interventi di risistemazione e di ripristino ambientale, attraverso il rimodellamento dei versanti, la regimazione delle acque e il ripristino vegetazionale, sono ammissibili nelle *AREE CONTIGUE*, e nelle *AREE CONTIGUE ZONE DI CAVA* come definite dalla L.R. 65/97, purché conformi alle seguenti categorie di intervento:

#### **CONSERVAZIONE**

Interventi per la conservazione dello stato dei luoghi in riferimento ai territori interessati da cave inattive e/o dismesse, escludendo qualsiasi ulteriore asporto di materiale, qualsiasi sostanziale modificazione dei siti. Essi riguardano esclusivamente:

- 1) la messa in sicurezza con particolare riferimento all'eliminazione/rimozione: di possibili interferenze con percorsi escursionistici, avendo cura di delimitare i tracciati pedonabili in prossimità di bancate e comunque di precipizi; di ostacoli artificiali che possano ostruire il percorso, rendendo più agevole il tracciato, attraverso attrezzature quali gradonate, corrimano, cordolature.
- 2) la bonifica con particolare riferimento alla rimozione/demolizione: di elementi inquinanti e comunque di contrasto e pericolo ambientale; di manufatti precari ed attrezzature di cava, se non di valore storico-culturale; di scarti e rifiuti ed altri elementi di degrado dell'ambiente e del paesaggio.

#### **MANUTENZIONE**

Interventi (oltre a quelli già definiti nella categoria CONSERVAZIONE) di messa in sicurezza dei fronti di cava, delle tecchie e dei sotto tecchia, opere di bonifica per il mantenimento dei segni di forte caratterizzazione paesistica, comprendenti pure:

- 1) la rilocalizzazione di materiali all'interno del sito di cava;
- 2) i tombamenti di scavi aperti e di depressioni artificiali da realizzarsi con gli stessi materiali presenti in sito;
- 3) le demolizioni di fabbricati e piccoli edifici che costituiscono elementi di degrado dell'ambiente e del paesaggio.

#### **RESTITUZIONE**

Interventi di rinaturalizzazione e di reintegrazione paesistica, riguardanti essenzialmente:

- 1) la rimodellazione delle morfologie modificate dalle attività estrattive;
- 2) il tombamento di scavi e di depressioni artificiali, con possibilità di movimentazione ed eventuale limitato asporto del materiale, già estratto, presente in loco;
- 3) il recupero della vegetazione autoctona, favorendo l'affermazione di ecosistemi naturali e semi-naturali, comunque già presenti nell'intorno;
- 4) la limitazione delle interferenze con le aree limitrofe ancora vergini o comunque non interessate da modificazioni;
- 5) le opere di bonifica comprendenti la rimozione di attrezzature di cava, scarti, rifiuti ed altri elementi inquinanti;
- 6) la demolizione di fabbricati precari e piccoli edifici, quali elementi di degrado dell'ambiente e del paesaggio, nonché l'eventuale eliminazione delle viabilità di arroccamento esistente, escludendo la realizzazione di nuove e permanenti vie carrabili d'accesso.

#### **RINATURALIZZAZIONE**

Interventi di cui alla categoria precedente quando siano volti a favorire la rinaturalizzazione e la reintegrazione paesistica di ravaneti (con l'esclusione di situazioni ormai stabilizzate o non accessibili), attraverso:

- 1) opere di rimodellazione finalizzate al miglioramento della stabilità dei versanti;
- 2) azioni di ricostituzione del reticolo idrografico e della copertura vegetale;
- 3) opere di movimentazione e asportazione del materiale, escludendo la realizzazione di nuove strade su aree vergini limitrofe.

### RIQUALIFICAZIONE

Interventi di recupero ambientale e di reintegrazione paesistica, che prevedono prelievi di materiali dall'ammasso roccioso, con limiti quantitativi di cui al successivo punto 4, anche in situazioni di proseguimento delle attività in corso, purché finalizzati a configurare un ripristino dei luoghi ed una sistemazione definitiva dei siti.

2. Nella risistemazione e nel ripristino ambientale dei siti di cava, sono consentite opere di rimodellamento delle pendici modificate dall'attività estrattiva, quando siano finalizzate al raggiungimento di una maggiore stabilità dei versanti, al ripristino di maggiori condizioni di sicurezza o quando favoriscano la diffusione naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree di particolare significato geobotanico.

3. E' possibile mitigare le modificazioni morfologiche indotte dall'attività di cava, attraverso il modellamento con detrito proveniente da vicini ravaneti non naturalizzati, purché non vengano occultati siti con tracce evidenti di antiche lavorazioni e testimonianze rilevanti di archeologia industriale.

4. Il rimodellamento e la bonifica dei versanti montani è possibile anche attraverso ulteriore escavazione dei fronti esistenti. I prelievi sono dunque autorizzabili all'interno di un unico e definitivo piano di sistemazione dell'area, purché il materiale complessivamente estraibile, tra parte utile e scarti, sia inferiore a 5000 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie di area estrattiva e di questo materiale estratto non più del 30% sia destinato alla commercializzazione.

5. Le opere di regimazione delle acque superficiali devono essere realizzate tramite l'uso di materiale proveniente dal sito di cava e, se necessario, tramite l'incisione degli ammassi rocciosi, evitando in ogni caso l'uso di calcestruzzo sia prefabbricato che formato in opera.

6. L'utilizzo di organismi vegetali negli interventi di ripristino ambientale segue le prescrizioni e gli indirizzi di cui al seguente articolo 6.

### *Utilizzo di organismi vegetali negli interventi di ingegneria naturalistica*

1. Negli interventi di ingegneria naturalistica devono essere utilizzati esclusivamente individui e materiali vegetali di certificata origine e provenienza da ecotipi locali, per i quali sia sicura l'appartenenza al patrimonio delle risorse genetiche autoctone del territorio delle Alpi Apuane.

2. La raccolta nel Parco dei materiali vegetali da utilizzarsi deve essere limitata e circoscritta all'intervento da eseguire.

3. E' fatto divieto di utilizzare specie vegetali ad ampia distribuzione (cosmopolite, subcosmopolite), e piante comunque classificabili come sinantropiche. Sono pure da escludere le entità vegetali inserite nelle "red list" - compilate secondo i criteri dell'I.U.C.N. - nelle categorie a maggior rischio di estinzione ("gravemente minacciato", "minacciato" e "vulnerabile").

4. Nella ricerca in loco di semi, è vietato raccogliere più del 10% del totale prodotto, in una stagione, dalla singola popolazione vegetale interessata dal reperimento. Nel caso di individui interi, è vietato contrarre la popolazione al di sotto della minima dimensione effettiva di 500 individui maturi.

5. Durante i prelievi di porzioni di individui per ottenerne materiali di propagazione (talee, astoni, rizomi, ecc.), le asportazioni non devono superare il 20% in peso della restante parte aerea o sotterranea della pianta individuata come oggetto di raccolta.

6. Le nuove popolazioni insediate con gli interventi di ingegneria naturalistica, attraverso tecniche di propagazione vegetativa, devono essere stati prelevati da individui originari diversi e possibilmente di stazioni diverse.

7. Gli inerbimenti sono autorizzabili soltanto sotto il controllo diretto, da parte dei competenti Uffici del Parco, di tutte le operazioni di preparazione e spargimento dei semi.

### ***Interventi di smantellamento degli impianti e di messa in sicurezza***

1. Con la cessazione della attività estrattiva in un sito di cava devono essere smantellati, allontanati dallo stesso e, se del caso, associati alle rispettive discariche autorizzate, tutti i materiali di risulta delle lavorazioni: gli impianti, i macchinari, i rottami metallici ed ogni altro mobile, attrezzatura e residuo prodotto.

2. Gli edifici e manufatti dotati di particolare valore storico-ambientale devono essere mantenuti anche successivamente alla cessazione delle attività estrattive. Le altre opere edilizie vanno demolite ed i siti, su cui insistevano, bonificati.

3. Nelle operazioni di disaggio non è consentito l'uso di esplosivi. I fronti di cava vanno protetti con idonei parapetti che garantiscano una fruizione in sicurezza del sito per persone ed animali. I parapetti sono da realizzarsi secondo la normativa tecnica vigente, con materiali tradizionali e tipici del paesaggio minerario delle cave apuane: muratura in scaglie di marmo, profilati in metallo (acciaio inox o zingato), legno di essenze locali.

4. Le opere paramassi per la protezione e l'incolumità di persone, animali e cose devono essere realizzati secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente.

5. I muri di contenimento e le altre opere di tipo murario necessarie e funzionali al ripristino delle condizioni di fruibilità e di sicurezza del sito, devono essere realizzati con materiali provenienti dalla cava, evitando l'utilizzo di calcestruzzo ad eccezione dei casi in cui sia richiesto per specifiche ragioni di stabilità e sicurezza.

### ***Norme finali***

1. La validità delle presenti norme decade una volta adottato il Piano per il Parco ed il suo Regolamento.

o o o

- di dare mandato all'U.O.C. Pianificazione territoriale del Parco delle Alpi Apuane, per gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente deliberato;

- di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.